

**DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2018**

**341/2018/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE MELE CLAUDIO  
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE  
T0717146**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1024a riunione del 21 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto legge 10 aprile 2018, n. 30 convertito con modifiche nella legge 31 maggio 2018, n. 64;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2014, 14/2014/E/com (di seguito: deliberazione 14/2014/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e, in particolare, gli Allegati A e B;

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. In data 8 agosto 2017 (prot. Autorità 26811 del 9 agosto 2017), la ditta individuale Mele Claudio (di seguito: reclamante), ha presentato all’Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), la presunta mancata restituzione del corrispettivo di connessione versato, relativo alla pratica avente codice di rintracciabilità T0717146;
2. con nota del 19 ottobre 2017 (prot. 34341), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 5 dicembre 2017 (prot. 39598), al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori, l’Autorità ha inviato al gestore una richiesta di informazioni;
4. con due distinte note del 18 dicembre 2017 (prot. Autorità 41223 e 41224 del 19 dicembre 2017) – la seconda delle quali inviata solo agli Uffici dell’Autorità, in quanto contenente informazioni e dati riguardanti soggetti terzi estranei al procedimento – il gestore ha fornito le informazioni richieste;
5. in data 19 gennaio 2018 la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le disposizioni del TICA, ed in particolare:
  - l’articolo 7, comma 5, il quale prevede che il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell’accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione. In questo caso il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dal TICA (di cui al comma 1), elabora un nuovo preventivo o rifiuta, motivando, la richiesta di modifica del preventivo;
  - l’articolo 7, comma 8, il quale dispone che il preventivo di connessione già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni

derivanti dall'*iter* autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentate. Il preventivo accettato può essere, altresì, modificato nei casi in cui la sua modifica non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'art. 7, comma 5, del TICA;

- l'articolo 9, comma 11, che impone al gestore la restituzione del corrispettivo per la connessione versato al momento dell'accettazione del preventivo, nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'*iter* per l'autorizzazione abbia avuto esito negativo;
- l'articolo 12, comma 6, che impone al soggetto richiedente la connessione il versamento del 30% del corrispettivo per la connessione all'atto di accettazione del preventivo;
- l'articolo 31, comma 3, il quale dispone la decadenza del preventivo di connessione in caso di mancato rispetto, da parte del richiedente la connessione, degli adempimenti posti a suo carico, nei termini previsti dall'articolo 31, comma 1.

#### **QUADRO FATTUALE:**

7. In data 5 giugno 2014, la società Marant S.r.l. (di seguito: Marant), titolare della pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0552809 (in virtù della voltura a suo favore, accolta e registrata dal gestore il 3 giugno 2014), ha presentato al gestore una nuova richiesta di connessione, a cui il Portale Produttori ha assegnato il codice di rintracciabilità T0717146. Con tale richiesta è stata evidenziata la volontà di "sostituire" la precedente pratica, con codice di rintracciabilità T0552809, con la nuova pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0717146, (avvalendosi dell'articolo 7, comma 5 del TICA), poiché, quest'ultima, riguardava un impianto di produzione analogo a quello per cui era già stato ottenuto il preventivo, ma ubicato in un nuovo sito più vicino alla rete elettrica esistente.
8. In data 25 luglio 2014, il gestore ha negato alla Marant la citata "sostituzione", in quanto la nuova pratica di connessione era, in realtà, da considerarsi come modifica del preventivo oggetto della prima pratica di connessione (la T0552809). Pertanto, come evidenziato dal gestore nella comunicazione del 18 dicembre 2017, tale diniego alla sostituzione ha comportato la decadenza della nuova pratica di connessione (la T0717146) e la modifica del preventivo per la connessione relativo alla pratica iniziale (la T0552809).
9. Il 7 agosto 2014, la Marant ha, quindi, accettato il nuovo preventivo con codice di rintracciabilità T0552809, versando contestualmente al gestore, secondo

- quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, del TICA, il 30% del corrispettivo per la connessione (pari ad un importo di 8.637,47 €);
10. successivamente, l'8 agosto 2014, la Marant ha presentato un'altra richiesta di connessione alla quale il Portale Produttori ha assegnato il codice di rintracciabilità T0729285, comunicando che la richiesta medesima era finalizzata a ottenere una modifica del preventivo con codice di rintracciabilità T0552809, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA;
  11. il 26 agosto 2014, il gestore ha comunicato alla Marant l'annullamento della pratica con codice di rintracciabilità T0552809, sostituendola con quella avente codice di rintracciabilità T0729285;
  12. il 24 ottobre 2014, il gestore ha messo a disposizione della società Marant il nuovo preventivo per la connessione T0729285, che veniva accettato il 3 novembre 2014, con trasferimento del corrispettivo già versato (pari a 8.637,47).
  13. Successivamente il 19 gennaio 2015 il gestore ha ricevuto la comunicazione di voltura della pratica di connessione con codice T0729285 dalla società Marant alla società Rago Solar Technology S.r.l. (di seguito: Rago Solar Technology). La voltura è stata, quindi, accettata dal gestore.
  14. In data 4 maggio 2016, il gestore ha inviato alla società Rago Solar Technology le comunicazioni di sollecito previste dagli articoli 9 e 31 del TICA, ai fini degli adempimenti di cui ai medesimi articoli;
  15. il 16 maggio 2016, la società Marant ha trasmesso al gestore la voltura della pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0717146 (ex T0552809), a favore del reclamante;
  16. il 31 maggio 2016, il gestore ha negato la sopracitata voltura, a causa dell'avvenuto annullamento della pratica stessa;
  17. in data 8 giugno 2016, il reclamante ha comunicato al gestore che il suo diniego al subentro a causa dell'annullamento della pratica, sarebbe illegittimo, in quanto la voltura di una pratica di connessione già annullata è, invece, possibile; a sostegno di ciò il reclamante ha invocato la deliberazione dell'Autorità 14/2014/E/com, in cui al punto 37 viene stabilito che *“la pretesa del gestore di rete di ritenere inammissibile la richiesta di riconoscimento della validità di una voltura relativa ad un preventivo non più in vigore non può essere accolta”*. Quindi, il reclamante ha invitato il gestore *“a prendere atto e registrare sul portale produttori il cambio di titolarità della pratica di connessione T0552809 in favore dello scrivente MELE CLAUDIO, giusta dichiarazione di voltura del 16 maggio 2016 inviata a mezzo pec il 18/05/2016”*, intimando il medesimo gestore a rifondergli *“la somma, versata a suo tempo per l'accettazione”*;
  18. in data 22 giugno 2016, il gestore ha evidenziato al reclamante, che la pratica con codice di rintracciabilità T0717146 non era nella disponibilità della Marant e, quindi, per tale ragione, non si poteva dare corso alla richiesta di voltura a favore della ditta individuale Mele Claudio;
  19. in data 19 ottobre 2016, il gestore, in assenza di riscontri da parte della Rago Solar Technology, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 31 del TICA, ha annullato la pratica di connessione con il codice di rintracciabilità

T0729285, restituendo alla società Rago Solar Technology il corrispettivo versato per l'accettazione del preventivo;

20. successivamente il reclamante, ha più volte, sostenuto la validità della voltura a proprio favore, del 18 maggio 2016, relativa alla pratica T0717146 (ex T0552809) e l'illegittimità della condotta del gestore, nel non dar corso alla stessa.

**ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

21. Il reclamante, nei propri scritti difensivi e nelle note inviate al gestore del 18 maggio 2016 e del 4 luglio 2017, afferma di essere l'unico avente diritto alla restituzione del corrispettivo, pari a 8.646,11 € maggiorato degli interessi legali, versato in relazione alla pratica di connessione T0717146 (ex T0552809), per la quale è stata comunicata la voltura dalla società Marant alla ditta individuale Mele Claudio.

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

22. Il gestore, nelle proprie comunicazioni del 18 dicembre 2017, ha evidenziato che la pratica di connessione, oggetto del presente reclamo (T0717146), è stata annullata e che, a seguito del predetto annullamento, ha restituito il corrispettivo, pagato per l'accettazione del preventivo pari a euro 8.637,47 alla società Rago Solar Technology, ultima società intestataria della pratica di connessione annullata, oggetto del presente reclamo.

**VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

23. Sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del presente reclamo, è emerso, in sintesi, il seguente quadro fattuale:
- a) la pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0717146 è stata annullata (in data 30 luglio 2014), poco tempo dopo il suo avvio (3 giugno 2014), in quanto la soluzione tecnica di connessione in essa contenuta, è confluita nella precedente pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0552809, la quale, a sua volta, è stata successivamente annullata e sostituita dalla pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0729285 (in data 26 agosto 2014);
  - b) il corrispettivo di connessione versato per la pratica con codice T0552809 è stato trasferito alla pratica con codice di rintracciabilità T0729285;
  - c) la pratica con codice di rintracciabilità T0729285 è, infine, stata annullata (in data 19 ottobre 2016), a seguito del mancato adempimento alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e 31 del TICA, con contestuale restituzione, da parte del gestore, del corrispettivo di connessione versato, all'intestatario *pro tempore* della pratica (Rago Solar Technology).

24. Di conseguenza, poiché la pratica con codice di rintracciabilità T0717146 è stata annullata, e che per stessa ammissione della Marant, altro non era che una mera richiesta di modifica della pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0552809, a sua volta, annullata e sostituita dalla nuova pratica di connessione con codice T0729285, risulta evidente che solo quest'ultima pratica, avrebbe, eventualmente, potuto costituire oggetto di voltura, da parte della Marant a favore del reclamante.
25. Inoltre, in ragione del fatto che le iniziali pratiche di connessione sono, infine, confluite nella pratica di connessione avente codice T0729285, il corrispettivo inizialmente versato, non è stato oggetto di restituzione da parte del gestore, ma è, invece, stato trasferito, su accordo delle parti, tra le pratiche di connessione che si sono cronologicamente succedute (codici di rintracciabilità T0552809, T0717146 e T0729285).
26. Infine, essendo stato restituito il citato corrispettivo al legittimo intestatario della pratica di connessione con codice T0729285 (Rago Solar Technology), a seguito della decadenza della medesima pratica di connessione, risulta evidente che non vi siano da restituire ulteriori corrispettivi rispetto a quello richiamato.
27. Peraltro, è il caso di evidenziare la correttezza della condotta del gestore, anche in ragione sia della complessità del quadro fattuale venutosi a creare a seguito delle molteplici richieste di modifica di tutte le sopraccitate pratiche (nonché dei precedenti rispettivi preventivi), ricevute dal gestore stesso, sia del lungo lasso di tempo trascorso tra la comunicazione di annullamento della pratica di connessione T0717146, trasmessa dal gestore alla Marant in data 30 luglio 2014, e la richiesta di voltura (della medesima pratica), tra la Marant stessa e il reclamante, del 16 maggio 2016.
28. Da ultimo, quanto ai principi enunciati dall'Autorità, in tema di voltura, con la deliberazione 14/2014/E/com, richiamati dal reclamante, si rileva la loro inapplicabilità al reclamo *de quo*, trattandosi di fattispecie concrete diverse e tra loro non assimilabili. A tale proposito si osserva che la decisione adottata con la deliberazione 14/2014/E/com, riguardava un diniego di voltura di una pratica di connessione in corso di validità, mentre, la fattispecie in esame si riferisce ad un diniego di voltura per una pratica di connessione precedentemente annullata.
29. In conclusione, alla luce delle suesposte motivazioni e del sopradescritto quadro fattuale, non si ravvisa alcuna violazione a carico del gestore e dunque nulla è dovuto da quest'ultimo alla ditta individuale Mele Claudio, con riferimento alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0717146. Pertanto il reclamo non può trovare accoglimento

## **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla ditta individuale Mele Claudio nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0717146;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 giugno 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*